

Risposta n. 488

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime opzionale tassazione di gruppo ai fini IRES

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante espone quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

In qualità di soggetto consolidante, presentava il 31 ottobre 2018 il modello Redditi 2018-SC omettendo di indicare nel quadro OP, fra le partecipanti al regime opzionale di tassazione di gruppo ai fini IRES (di seguito, consolidato fiscale) per il triennio 2018-2020, la società *[ALFA]*. Ciò in quanto, alla data di presentazione della dichiarazione, *[ALFA]* non aveva ancora deliberato la partecipazione al consolidato fiscale, relativamente alla quale, peraltro, sussistevano i requisiti di legge.

Successivamente alla delibera di *[ALFA]*, l'istante presentava, il 21 dicembre 2018, una dichiarazione integrativa - inserendo *[ALFA]* nel quadro OP - e versava contestualmente la sanzione amministrativa tributaria.

Coerentemente con la scelta operata, *[ALFA]* rappresentava, nella nota integrativa riferita all'esercizio 2018, l'intervenuta adesione al consolidato fiscale, specificando che il debito per imposte era stato rilevato "*verso la società consolidante.*"

Anche in sede di pagamento delle imposte dovute per l'esercizio 2018, consolidata e consolidante, in coerenza con la predetta scelta, calcolavano l'IRES ai sensi dell'articolo 118 del T.U.I.R., includendo [ALFA] nella base imponibile.

Tanto premesso, l'istante chiede se per il consolidamento fiscale di [ALFA] per il triennio 2018-2020 sia necessario avvalersi dell'istituto della *remissio in bonis* - di cui al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 - nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2018, mod. Redditi 2019-SC, quadro OP, ovvero se siano sufficienti la dichiarazione integrativa mod. Redditi 2018-SC, presentata il 21 dicembre 2018, ed i sopra descritti comportamenti concludenti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, a giudizio dell'istante, il caso in esame non integra un'ipotesi di violazione, errore od omissione ed è, pertanto, esclusa la *remissio in bonis*.

Di conseguenza, nel richiamare l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, in materia di opzioni, nonché la risposta ad interpello n. 82 pubblicata il 25 marzo 2019, ritiene che la dichiarazione integrativa e di comportamenti concludenti propri e di [ALFA] siano sufficienti a perfezionare il consolidamento fiscale di quest'ultima per il triennio 2018-2020.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli articoli 117 e ss. del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplinano il regime opzionale di tassazione di gruppo ai fini IRES (consolidato fiscale).

In tale contesto, l'articolo 119 del T.U.I.R., recante "*Condizioni per l'efficacia dell'opzione*", al comma 1, lettera d), dispone: "*d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.*" (sulla comunicazione dell'opzione si veda anche l'articolo 5 del decreto ministeriale 1° marzo 2018).

Nel caso di specie, l'istante ha comunicato l'opzione per il consolidato fiscale con il mod. Redditi 2018-SC, ancorchè il quadro OP non indicasse fra le partecipanti anche la società [ALFA]. Né avrebbe potuto indicarla, in mancanza dell'adesione di quest'ultima, deliberata solo successivamente alla presentazione del mod. Redditi 2018-SC da parte dell'istante.

Circa l'efficacia, ai fini del consolidamento di [ALFA], della dichiarazione integrativa presentata dall'istante il 21 dicembre 2018 con il quadro OP comprensivo della società [ALFA] medesima, rileva l'articolo 2, comma 7, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: "*Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.*"

Sul punto, la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, nel richiamare precedenti documenti di prassi (circolare n. 55/E del 14 giugno 2001; risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002) chiarisce che "*anche la dichiarazione integrativa presentata, entro il medesimo termine di novanta giorni, per correggere errori od omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve "finestra temporale", l'infedeltà.*"

Ne discende che l'opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata con la dichiarazione del 31 ottobre 2018, è senz'altro confermata anche con riferimento alla società [ALFA] con la dichiarazione integrativa del 21 dicembre 2018, che "*si sostituisce a quella originaria*".

L'adozione di comportamenti coerenti da parte dell'istante e di *[ALFA]* in ordine al calcolo della base imponibile consolidata ed alla liquidazione dell'IRES dovuta completano il quadro degli adempimenti prescritti dalla disciplina del consolidato fiscale.

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
(firmato digitalmente)